

**T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., (data ud. 26/05/2026)
10/08/2026, n. 14237**

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA › Procedimento giurisdizionale › (interruzione, sospensione e cessazione del giudizio)

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3472 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da F.M., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cogo e Daniel Ferdinando A. Zavitteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monterotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Clara Curreri e Francesca Antonacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del diniego di accesso agli atti di cui all'"Avviso Pubblico di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Educatore A.N. Cat. (...) del comparto Regioni e Autonomie Locali, per la copertura di n. 1 posto dello stesso profilo a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Monterotondo", indetto con Determina Dirigenziale n. 435 del 15/07/2019, richiesto con istanza ex art. 22 e s.s. della L. n. 241 del 1990, inviata in data 12/02/2024, ed oggetto di sostanziale diniego con nota del Comune di Monterotondo prot. (...) del 07/03/2024, che anche si impugna;
- nonché dell'annullamento della procedura di cui al suddetto Avviso Pubblico, mai pubblicato o comunicato alla ricorrente - dal contenuto ad oggi ancora ignoto - e conosciuto per la prima volta solo tramite la nota del Comune di Monterotondo prot. n. (...) del 22/01/2024 di cui anche si chiede l'annullamento, unitamente ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso, precedente, successivo ancorché sconosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 20/06/2024:

delle seguenti Delibere della Giunta Comunale del Comune di Monterotondo:

- n. 214 del 03/11/2020 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2020 -2022, e piano annuale delle assunzioni 2020 in attuazione della nuova disciplina prevista all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019 e dal relativo D.P.C.M. 17 marzo 2020";
- n. 123 del 23/06/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del piano annuale delle assunzioni 2021

contenuto nel PTFP 2021-2023 (proposta di DGC n. 131 del 26/04/2021). Verifica rispetto parametri D.P.C.M. 17 marzo 2020, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020", come modificata dalla DGC n. 185 del 21/09/2021 - che anche si impugna - avente ad oggetto: "Aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2022 - 2023 ai sensi dell'art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 approvato con deliberazione della Giunta Com.le n. 122 e n. 123 23/06/2021";

- n. 172 del 06/07/2023 avente ad oggetto: "piano integrato di attività e organizzazione 2023 - 2025 approvazione";

- e, per quanto di interesse della ricorrente, la D.G.C. del medesimo Comune intimato n. 159 del 12/07/2022 avente ad oggetto: "Approvazione dotazione organica, piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e piano annuale delle assunzioni 2022, in attuazione della nuova disciplina prevista all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019 e dal relativo D.P.C.M. 13 luglio 2020 ai sensi dell'art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001."

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo;

Vista l'istanza depositata il 9 aprile 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La ricorrente, con atto di gravame notificato alla controparte in data 21/03/2024 e depositato in data 28/03/2024, impugna sia il diniego di accesso agli atti sia l'asserito annullamento della procedura indetta dal Comune di Monterotondo nel 2019 per la copertura di un posto di Educatore di A.N. a tempo pieno e indeterminato.

1.1 In punto di fatto la ricorrente riferisce che, dopo aver partecipato alla selezione, non ha più ricevuto alcuna comunicazione sull'esito della procedura e, solo nel 2024, il Comune ha riferito di non avervi dato seguito per sopravvenute esigenze organizzative e per una possibile esternalizzazione del servizio educativo.

1.2 Ritenendo insufficiente tale spiegazione, la ricorrente ha chiesto l'accesso a tutti gli atti della procedura, compresi quelli relativi all'eventuale annullamento. Il Comune, tuttavia, ha trasmesso soltanto l'avviso, la determina di indizione e il modello di domanda, sostenendo che non esisterebbe un formale provvedimento di annullamento ma una semplice decisione assunta "di fatto" e negando l'esistenza di ulteriori atti rilevanti.

2. Secondo la ricorrente, tale comportamento viola la disciplina sul diritto di accesso e rende illegittimo, se non addirittura nullo, l'annullamento della procedura, poiché mancherebbero sia un provvedimento espresso sia un'adeguata motivazione di interesse pubblico. Inoltre, evidenzia come il Comune, anziché coprire stabilmente il posto messo a selezione, abbia continuato per anni a soddisfare le medesime esigenze mediante contratti a tempo determinato, compresi quelli stipulati con la stessa ricorrente, circostanza che farebbe emergere l'incoerenza e l'irragionevolezza della scelta amministrativa.

2.1 Per tali ragioni, la ricorrente chiede all'intestato T.A.R. di ordinare l'esibizione di tutti gli atti della procedura e di annullare, o dichiarare nullo, l'asserito annullamento della stessa e le note con cui il Comune ne ha successivamente giustificato la mancata prosecuzione.

3. La ricorrente, mediante motivi aggiunti notificati alla controparte in data 13/06/2026 e depositati in data 20/06/2024, impugna alcune delibere comunali - meglio specificate in oggetto -, che il Comune di Monterotondo ha indicato come prova della presunta revoca implicita della procedura selettiva del 2019, sostenendo che da tali atti e dalle successive scelte organizzative sarebbe desumibile la volontà di non procedere più all'assunzione prevista.

3.1 Secondo la ricorrente, tali delibere sarebbero illegittime perché fondate su una revoca mai formalmente adottata con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Il Comune avrebbe, infatti, abbandonato la procedura senza indicare concrete ragioni di interesse pubblico, limitandosi a richiamare genericamente esigenze organizzative e l'ipotesi di esternalizzazione del servizio.

3.2 La ricorrente evidenzia, inoltre, una forte contraddizione nell'operato dell'amministrazione comunale, la quale, pur sostenendo che non fosse più necessario coprire il posto messo a selezione, ha, cionodimeno, continuato a fronteggiare carenze di personale ricorrendo a supplenze, assumendo la stessa ricorrente con contratti a tempo determinato dal 2021 al 2024 e procedendo nel 2022 alla copertura di quel posto mediante una diversa procedura di stabilizzazione alla quale la ricorrente non poteva partecipare.

3.3 Da ciò la ricorrente deduce che l'abbandono della procedura del 2019 sia stato privo di reale motivazione, contrario ai principi che regolano la revoca dei concorsi pubblici e sintomatico di un eccesso di potere per sviamento, volto sostanzialmente ad evitare l'assunzione dell'unica candidata che aveva partecipato alla selezione. Per tale ragione chiede l'annullamento anche delle delibere successivamente individuate dal Comune come fondamento della presunta revoca implicita della procedura.

4. Si è costituito in resistenza il Comune di Monterotondo chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi a esso aggiunti, in quanto infondati in fatto e in diritto.

5. In data 26/03/2026 il Comune di Monterotondo ha depositato brevi note d'udienza con cui ha rappresentato che: "la procedura di stabilizzazione della ricorrente Sig.ra F.M. ex [art. 3](#) comma 5 del [D.L. n. 44 del 2023](#) conv. in [L. 74 del 2023](#) nel profilo professionale di Educatore di A.N. Area Istruttori presso l'A.N. comunale L'Aquilone, avviata dal Comune di Monterotondo con determinazione dirigenziale n. 890 del 28.10.2025 (doc. 10), è stata conclusa con l'assunzione della ricorrente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Monterotondo nel menzionato profilo professionale.

In particolare, come riferito nella nota prot. n. (...) del 04.03.2026 a firma del Dirigente del Dipartimento Affari Generali (doc. 11), "la sig.ra M.F. ha stipulato in data 26.02.2026 il contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di E.A.N. (ex cat C) - Area Istruttori di cui all'ordinamento professionale introdotto dall'art.12 del CCNL 16/11/2022 con decorrenza dal 1 marzo 2026, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 24/02/2026 tramite procedura stabilizzazione ex [art. 3](#) comma 5 del [D.L. n. 44 del 2023](#) conv. [L. n. 74 del 2023](#)" (docc. 11, 11 bis e 11 ter).

5.1 Il Comune ha, quindi, depositato in giudizio il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato stipulato, il 26 febbraio 2026, con la odierna ricorrente, a mezzo del quale quest'ultima è stata inquadrata nel profilo di E.A.N. (ex Cat. C) - Area Istruttori di cui all'ordinamento professionale introdotto dall'art. 12 del CCNL 16/11/2022. Conseguentemente ha chiesto, in via principale, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e dei motivi a esso aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse e, in via subordinata, di rigettarli entrambi, in quanto infondati in fatto e in diritto.

6. In data 9/04/2026 anche la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione nel merito dei ricorsi proposti, stante l'avvenuta stipula del predetto contratto di lavoro.

7. All'udienza pubblica del 26 maggio 2026, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex [art. 35](#), comma 1, lett. c), [cod. proc. amm.](#)

9. Osserva, infatti, il Tribunale che parte ricorrente, il 9/04/2026, ha depositato in giudizio una memoria con la quale ha dichiarato di avere perso interesse alla decisione nel merito del ricorso e dei motivi a esso aggiunti, avendo, a ben vedere, conseguito un bene della vita diverso, ma maggiormente soddisfacente, di quello fatto valere nel presente giudizio, e rappresentato nell'assunzione in servizio alle dipendenze del Comune resistente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nella qualifica di educatore di asilo nido area istruttori.

9.1 Ne consegue, pertanto, che deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, alla stregua del fondamentale principio della domanda applicabile anche nel processo amministrativo.

9.2. Infatti, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall'azione della Pubblica Amministrazione, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, quindi, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Nel quale ultimo caso, il giudice adito - non avendo né il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire - non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse (cfr. [Consiglio di Stato, n. 4913/2012](#) e n. 3848/2016).

9.3 Per quanto precede, quindi, il Collegio, al cospetto dell'univoca dichiarazione di parte ricorrente in ordine al venir meno dell'interesse alla decisione della domanda caducatoria azionata con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'[art. 35](#), comma 1, lettera c), [cod. proc. amm.](#) (cfr., ex multis, [Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023](#); Idem, n. 3061/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 579/2024; [T.A.R. Lazio, Roma, n. 10053/2023](#); [T.A.R. Campania, Napoli, n. 3607/2023](#)).

10. Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex [art. 35](#), comma 1, lett. c), [cod. proc. amm.](#)

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore

Christian Corbi, Referendario